



EL	VI-1,2	PF	mf
----	--------	----	----

OGGETTO Obblighi di pubblicazione degli atti
BETREFF: aventi effetti di pubblicità legale.

CIRCOLARE N. 1/EL/2011

Ai Comuni della regione autonoma
Trentino – Alto Adige
L O R O S E D I

Gentil Signora
Dott.ssa PATRIZIA GENTILE
Dirigente generale del Progetto per
l'attuazione della riforma istituzionale
Provincia autonoma di Trento
Piazza Dante, 15
38122 TRENTO

Alla Provincia autonoma di Trento
Servizio Autonomie locali
Via Romagnosi, 11/a
38122 TRENTO

Alla Provincia autonoma di Trento
Servizio semplificazione e sistemi informativi
Via Giusti, 40
38122 TRENTO

Alla Provincia autonoma di Bolzano
Ripartizione 7 – Enti locali
Via Crispi, 8
39100 BOLZANO

Al Consorzio dei comuni trentini
Via Torre Verde, 23
38122 TRENTO

Al Consorzio dei comuni della
provincia di Bolzano
Via Canonico Michael Gamper, 10
39100 BOLZANO

All'Unione dei Comuni dell'Alto Primiero
Via Roma, 19
38054 TONADICO (TN)

Alle Comunità
della provincia autonoma di Trento
LORO SEDI

Alle Comunità comprensoriali
della provincia autonoma di Bolzano
LORO SEDI

Ai Consorzi dei comuni BIM
della regione Trentino – Alto Adige
LORO SEDI

Pubblicità legale degli atti e provvedimenti di enti e amministrazioni pubbliche. Dall'Albo pretorio all'Albo informatico

Dal 1° gennaio 2011 sono divenuti obbligatori i nuovi adempimenti relativi alla pubblicità legale degli atti e provvedimenti amministrativi per gli enti e le amministrazioni pubbliche.

Il cosiddetto "Albo informatico" era stato introdotto dall'articolo 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69 con decorrenza dal 1° gennaio 2010. Il termine è stato dapprima prorogato al 1° luglio 2010 (articolo 2, comma 5, decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194) e successivamente al 1° gennaio 2011 (articolo 2 del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194 come modificato dalla legge di conversione 26 febbraio 2010 n. 25). Al dichiarato fine di eliminare gli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea, la disposizione stabilisce in primo luogo che le pubbliche amministrazioni adempiono gli obblighi di pubblicità legale mediante la pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi sul proprio sito internet o su quello di altre amministrazioni o enti pubblici obbligati o di loro associazioni. Inoltre si stabilisce che l'effetto di pubblicità legale non conseguirà più alla pubblicazione cartacea.

Con nostre circolari [n. 4/EL/2009](#), [n. 1/EL/2010](#) e [n. 2/EL/2010](#), si è dato conto delle caratteristiche salienti - e dei successivi rinvii del termine di applicazione - della nuova disciplina della pubblicità legale degli atti e provvedimenti amministrativi degli enti e delle amministrazioni pubbliche.

Come anticipato in quelle sedi, si ritiene che **la nuova disciplina recata dal primo comma dell'articolo 32 della L. 69/2009 per quanto attiene all'effetto di pubblicità legale**, fatta conseguire alla pubblicazione digitale e non più a quella cartacea, rientri nella materia dell'ordinamento civile e processuale - di esclusiva competenza statale - e **trovi dunque applicazione diretta anche rispetto agli enti locali della nostra regione.**

Gli obblighi di pubblicazione all'albo pretorio di deliberazioni al fine di pubblicità legale – imposti agli enti locali della nostra regione dall'articolo 54 della l.r. 4 gennaio 1993, n. 1 e dall'articolo 17 della l.r. 22 dicembre 2004, n. 7 (il cui contenuto è ora ripreso in forma coordinata dall'articolo 79 *"Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni"* del TULLRROCC) **debbono pertanto intendersi assolti tramite la pubblicazione digitale nell'albo informatico.**

Sono pervenute richieste di parere in merito alla possibilità per gli enti locali della nostra regione di continuare la pubblicazione in forma cartacea all'albo pretorio.

Si ritiene che gli enti locali nell'ambito della loro potestà statutaria e regolamentare, avuto riguardo alle specifiche caratteristiche della propria realtà locale, possano prevedere ulteriori forme di pubblicità dei propri atti da effettuarsi con pubblicazione cartacea.

La totale digitalizzazione/dematerializzazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi potrebbe infatti portare ad escludere ampie fasce di popolazione (in specie anziani e soggetti svantaggiati) dalla stessa possibilità di accedere alla documentazione amministrativa. Con l'effetto – paradossale per una norma di trasparenza - di precludere l'esercizio consapevole dei propri diritti civici e di accrescere la disparità di trattamento tra cittadini "informatizzati" e cittadini svantaggiati (c.d. *"digital divide"*).

Cordiali saluti.

LA REGGENTE LA RIPARTIZIONE II
dott.ssa Loretta Zanon



albo pretorio on-line

operazione trasparenza [operazionetrasparenza@governo.it]

Inviato: venerdì 4 febbraio 2011 6.03

A: Ripartizione II - Affari Istituzionali

Allegati: art.32 legge n. 69-2009.pdf (264 KB)

A partire dal 1 gennaio di quest'anno le pubblicazioni effettuate su carta non hanno più valore legale. E' infatti entrato in vigore l'art. 32 della Legge n. 69/2009, che reca disposizioni finalizzate all'eliminazione degli sprechi. Grazie a questa rivoluzione digitale spariscono così fogli e foglietti affissi da decenni con le 'puntine' su migliaia di Albi pretori. Le amministrazioni pubbliche sono infatti obbligate a pubblicare sul proprio sito Internet (o su quello di altre amministrazioni affini o associazioni) tutte le notizie e gli atti amministrativi che necessitano di pubblicità legale: bandi di concorso, permessi di costruzione, delibere del Consiglio e della Giunta comunale, elenco dei beneficiari di provvidenze economiche, ecc.

Anche le pubblicazioni di matrimonio devono quindi comparire esclusivamente su Internet. In caso di inosservanza, ai sensi dell'art. 99 del Codice civile la cerimonia non potrà essere celebrata. E qualora questa avvenga lo stesso, il matrimonio non sarà nullo né annullabile ma a carico degli sposi e dell'ufficiale di stato civile potrà essere comminata una sanzione amministrativa che va da 41 a 206 euro.

Per quanto riguarda i bandi di gara ("procedure a evidenza pubblica") e i bilanci, lo switch-off completo al digitale è invece stabilito al 1 gennaio 2013. Nel frattempo la pubblicazione online di questi atti accompagnerà quella cartacea secondo modalità operative che verranno definite nei prossimi giorni con un Decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del ministro Brunetta e di concerto con il ministro Matteoli (nelle materie di propria competenza). A partire dal 1 gennaio 2013 gli obblighi di pubblicità legale saranno pertanto assolti esclusivamente mediante la pubblicazione online sul sito istituzionale mentre la tradizionale pubblicità sui quotidiani sarà solo facoltativa e nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.

Nei giorni scorsi il Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione ha effettuato, in collaborazione con il CNR, un'indagine approfondita sullo stato di applicazione della legge nei siti Internet delle pubbliche amministrazioni. Da questa è risultato che finora solo 5.133 Comuni (pari al 66,80% del totale)

hanno predisposto una sezione online dell'Albo pretorio, così suddivisi su base regionale: 51 Comuni in Basilicata (40,5%), 50 in Molise (41,0%), 123 in Abruzzo (47,3%), 174 nel Lazio (52,7%), 119 in Friuli Venezia Giulia (56,4%), 167 in Trentino Alto Adige (56,6%), 140 nelle Marche (58,6%), 338 nel Veneto (59,1%), 152 in Puglia (60,8%), 239 in Sicilia (61,9%), 243 in Sardegna (64,5%), 47 in Valle d'Aosta (65,3%), 136 in Liguria (65,7%), 1.030 in Lombardia (68,8%), 243 in Emilia-Romagna (70,0%), 382 in Campania (71,4%), 291 in Calabria (74,6%), 68 in Umbria (78,2%), 882 in Piemonte (80,6%) e 258 (90,2%) in Toscana.

Nel caso particolare delle città metropolitane, è emerso invece che tutte sono in regola con la legge: non solo hanno collocato nell'homepage del proprio sito (seppure con evidenza diversa) la sezione dedicata all'albo pretorio ma molte vi hanno già inserito anche i bandi di gara. Sia pure in presenza di un quadro così positivo, va però notato come non tutte le città abbiano utilizzato questa occasione come front-office di una corretta e integrata gestione documentale: in alcuni casi si tratta infatti di mera rappresentazione digitale dei documenti prima esposti in forma cartacea. Al contrario, alcune città (ad esempio Milano) hanno utilizzato l'obbligo dell'Albo pretorio online per rivedere tutto il processo documentale.

<p /><p>Per saperne di più</p>L'albo pretorio online

Il Ministro
per la pubblica amministrazione o l'innovazione


PA-9869

Roma, 3 FEB. 2011

Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore, dopo un anno di proroga, l'art. 32 della Legge n.69/2009. Tutte le amministrazioni pubbliche hanno quindi l'obbligo di pubblicare sul proprio sito, o su quello di altre amministrazioni affini o associazioni, tutte le notizie e gli atti amministrativi che necessitano di pubblicità legale: bandi di concorso, permessi di costruzione, delibere del Consiglio e della Giunta comunale, elenco dei beneficiari di provvidenze economiche, ecc.. Di conseguenza, a partire dalla medesima data le pubblicazioni effettuate su carta non hanno più valore legale.

Per le gare (procedure ad evidenza pubblica) e bilanci, la data di passaggio alla modalità esclusiva di pubblicazione in digitale è il 1° gennaio 2013. In questo caso, al fine di supportare le amministrazioni nell'adempimento normativo, è in corso di predisposizione un DPCM che indicherà le modalità di tale pubblicazione.

Prescindendo da quelle che potrebbero essere le conseguenze, a livello giuridico, di una mancata ottemperanza alla norma, mi auguro che la "pubblicità legale on line", elemento sostanziale nel percorso verso la trasparenza e la digitalizzazione, sia una prassi quotidiana per tutte le pubbliche amministrazioni.


Renato Brunetta